

R.G. FALL. SI/2021

Aut. n. 1223/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Nicola Sinisi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.

nel giudizio n. 60 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

YODA SPV SRL, (05111630264), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANGELICA COCCONI (C.F.
CCCNLC66C61G337S) elettivamente domiciliata in Parma, V.le Mariotti
1 , presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

HESA S.R.L. (02450720343) con sede in Fontanellato, via Sandro
Pertini n. 18/C;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da YODA SPV SRL per la dichiarazione di fallimento di HESA S.R.L.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica presso la casa comunale in data 9 giugno 2021 e presso la residenza del legale rappresentante in pari data);

considerato che l'amministratore unico, pur non costituendosi in giudizio, è comparso all'udienza fissata ex art.15 l.f. ed ha risposto al libero interrogatorio rimettendosi a giustizia;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: " *costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili*";

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

¹ *L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".*



osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 4.223,28 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2021); c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2013); d) dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte; e) dall'irreperibilità della società presso la sede risultante dalla visura camerale;

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di HESA S.R.L. (02450720343) con sede in Fontanellato, via Sandro Pertini n. 18/C in persona del legale rappresentante pro tempore AIELLO PIETRO ANTONIO (LLAPRN69S27D236D)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;



NOMINA

Curatore del fallimento il dott. FRANCESCA BUSSONI dottore commercialista con studio in Parma, V.le P.M. Rossi 12 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 24 novembre 2021 , ore 10.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 28 luglio 2021

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Nicola Sinisi

Copia di provvedimento informatico proveniente dal sistema informatico di cancelleria.
Si attesta il deposito in data 02.08.21 e la sottoscrizione con firma digitale del giudice.

Parma,

- 2 AGO. 2021

4

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Chiaramaria Bernacchia

